

COMUNE DI MONTEGALDELLA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- Approvato con deliberazione C.C. n. 34 in data 29.09.1997 (Co.Re.Co. n. 5103 del 06.10.1997)
- Modificato con deliberazione C.C. n. 40 in data 19.12.2002

CAPO I

ART. 1 - Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dal l'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amm.ne Com.le prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n° 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada .

CAPO II

ART. 5 - Pascolo degli animali

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Dovranno essere rispettate le disposizioni impartite con D.G.R. n. 2847 del 25.06.96.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo e alla D.G.R. n. 2847 del 25.06.96 sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Il Comune individua le aree verdi nel quale le greggi possono pascolare: tali aree debbono essere a congrua distanza dagli allevamenti di bovini e ad almeno 500 mt dall'abitato.

In prossimità delle aree adibite a pascolo delle greggi debbono essere apposte delle tabelle con le seguenti diciture chiaramente leggibili: "pascolo consentito alle greggi - accesso vietato agli estranei ed agli animali della specie bovina".

Dovranno essere individuati i percorsi consentiti alle greggi per raggiungere i pascoli autorizzati o per il transito: tali percorsi debbono essere lontani dall'abitato e, comunque non debbono consentire la sosta degli animali.

E' vietata la presenza promiscua, nello stesso pascolo e nello stesso percorso di greggi diverse.

Dovranno essere eseguite adeguate operazioni di pulizia e disinfezione dei percorsi e dei punti di abbeverata subito dopo il transito dei greggi a carico del proprietario degli animali.

E' fatto obbligo al conduttore del gregge di non lasciare sul terreno materiale pericoloso (animali morti, feti, invogli fetali, ecc...)

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 500.000 a L. 2.500.000
-------------------------	------------------------------

ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo delle carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni, fatte salve sanzioni più gravi previsti dal Codice della Strada:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 9 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 10 - Esercizio di caccia e pesca.

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con leggi e regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amm.ne Prov.le

CAPO III

CASE COLONICHE

ART. 11 - Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente autorità Giudiziaria.

ART . 12 - Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amm.ne interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 13- Prevenzione incendi

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione incendi".

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 14 - Depositi di esplosivi e infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n° 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n° 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.34 (G.U. 28.09.1934, n° 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n° 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi e di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al DPR 28.06.55, n° 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 15 - Acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 16 - Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura .

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

ART. 17 - Stalle

Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi utili, le deiezioni zootecniche devono essere raccolte o stoccate in idonee strutture di contenimento a perfetta tenuta, con capacità utile complessiva non inferiore al volume di deiezioni prodotte dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti avicoli e suinicoli e quattro mesi per tutti gli altri allevamenti. Per il calcolo ed il dimensionamento vanno considerati gli allegati al presente Regolamento.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 18 - Concimaie

Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a raccogliere il letame in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, dalle abitazioni, e realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 19 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

ART. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del codice penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve	di L. 1.000.000

ART. 21 - Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Sanzione amministrativa	da L. 500.000 a L. 2.000.000
-------------------------	------------------------------

Oblazione in via breve di L. 1.000.000

ART. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, secondo la normativa vigente.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 08.12.33, n° 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000

Oblazione in via breve di L. 1.000.000

ART. 23 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 24 - Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolati le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica.

In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale, e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva (R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740).

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000

Oblazione in via breve di L. 1.000.000

ART. 25 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dalla carreggiata stradale e almeno 50 cm. dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve	di L. 1.000.000

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 26 - Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente, deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 27 - Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amm.ne Com.le, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente il diametro come da prescrizione della C.E.C., esclusivamente per accedere ai fondi agricoli od ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diam. minimo di cm. 80.

CAPO V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

ART. 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
- b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n° 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 02. dicembre 1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 31 marzo.

ART. 29 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concesso previa autorizzazione del Sindaco la vendita su posti fissi durante i mercati le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 30 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenose possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'adeguata protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 31 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954, n° 320 e nella circolare n° 55 in data 05 giugno 1954 dell'alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART. 32 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 33 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, 08 febbraio 1954, n° 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

ART. 34 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto

dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, e quattro mesi per gli altri allevamenti.

Per il calcolo e il dimensionamento vanno considerati gli allegati al presente regolamento.

Sono estesi al letame i carichi massimi per unità di superficie previsti dall'art. 4 della dgr 3733/92 per i liquami.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

Lo spargimento della frazione liquida del letame (colaticcio, urine, acque meteoriche ricadenti sulla concimaia ecc.) è soggetto agli stessi divieti stabiliti per il liquame dagli artt. 4, primo comma e 6, secondo comma della D.G.R. 3733/92 e successive modifiche ed atti conseguenti.

E' vietato lo spargimento del letame e del liquame ai terreni:

- non agricoli;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi; nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- a ridosso delle abitazioni per una fascia di 25 m. e dalle zone urbane-residenziali per una fascia di 50 m;
- è vietato lo spargimento del liquame e della frazione liquida del letame con la tecnica dell'irrigazione a pioggia.

I liquami e il letame potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite:

- a) **è, comunque, vietato lo spargimento di tutte le deiezioni, siano esse liquide o solide, durante tutto l'anno dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 20;**
- b) **il trasporto e lo spandimento del liquame, nel caso avvenga in pubblica via al di fuori del fondo di proprietà, deve essere effettuato con serbatoi muniti del certificato di approvazione di cui all'art. 7 del D.M.T. 27.9.82 e soggetti a revisione quadriennale in conformità dell'art. 8 del suddetto D.M.T.**
- c) lo spargimento dei liquami su prati stabili dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalla mezzanotte alle ore 6 del mattino; gli orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale.
- d) **nel periodo dall'01/11 al 31/03** divieto di spargimento di liquami zootecnici nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni.
- e) **nel caso di concimazione in presemina effettuato lo spargimento del liquame si deve procedere ad immediata aratura, operando in modo che la superficie in attesa di essere immediatamente arata non sia mai superiore a 1 ha.**
- f) divieto di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua (così come previsto dal P.R.R.A.); **durante le fasi autunno-invernali di preparazione delle colture di mais, bietole ed altre colture primaverili è fatto divieto di spargere liquami sui terreni leggeri (sabbiosi, sabbioso-franchi, franco-sabbiosi, sabbiosolimosi e/o con presenza di scheletro maggiore del 30%).**
- g) "divieto di spargimento dei liquami nelle fasce di rispetto di 5 metri dai cigli dei corsi d'acqua e nelle aree di cava, questo per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali e profonde, così come previsto dall'art. 3 della Dgr 3733/92 di modifica dell'allegato D al PRRA".
- h) lo spargimento di deiezioni solide quali la pollina ed il letame è possibile nel rispetto della buona pratica agronomica, purchè una volta effettuato lo stesso si proceda ad immediata aratura.

Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 - P.R.R.A 3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all'Amm.ne Com.le, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 del Dgr 3733/92.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve	di L. 1.000.000

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, durante il trasporto delle deiezioni animali, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amm.ne Com.le per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Nel caso particolare di alcuni tipi di deiezioni solide che comportano uno sviluppo massiccio di mosche, dovranno essere predisposti stoccaggi ermeticamente chiusi con teloni idonei o soluzioni similari al fine di non permettere la proliferazione.

Per lo stoccaggio di deiezioni avicole quali la pollina, si autorizza la possibilità di accumulare la stessa in attesa dello spargimento sui terreni, in siti posti in aperta campagna a non meno di 200 metri dal centro abitato, avendo cura di predisporre una idonea impermeabilizzazione del terreno sottostante tramite la posa di un telo di nailon o materiali simili di spessore adeguato al fine di evitare la percolazione nel sottosuolo. Si dovrà, altresì, provvedere alla copertura dell'accumulo in modo da evitare il dilavamento ed i cattivi odori.

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ' ALTRUI

ART. 35 - Colture Agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 36 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito, ovvero rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa	da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve	di L. 100.000

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 settembre 10918, n° 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della Legge 12. febbraio 1952, n° 126., nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08 dicembre 1933, n° 1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni altra azione penale, è passibile di ammenda.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000

Oblazione in via breve di L. 1.000.000

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento e/o il danneggiamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amm.ne Com.le per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO VIII

SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria determinazione nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente Regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

ART. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del regolamento.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amm.ne Com.le ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 febbraio 1915, n° 148, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

ART. 39 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco al norma della Legge 142/90 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice penale o da altre Leggi o Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000 - Oblazione L. 1.000.000

ART. 40 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n° 689 e DPR 22.07.1982, n° 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amm.ne Com. le all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 41 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 42 - Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore 90 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il regolamento stesso, in particolare il regolamento di Polizia Rurale adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Montegaldella, delibera dell'1.06.1934 e successive integrazioni e modificazioni.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento l'ammontare delle sanzioni ed oblazioni previste sono ridotte del 50 per cento.

ALLEGATI

PARAMETRI TECNICI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE.

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE.

La capacità delle vasche deve essere commisurata alla quantità delle deiezioni prodotta nell'insediamento (tabelle 1 e 2) facendo riferimento alla capacità di stabulazione dello stesso, ovvero alla superficie coperta utilizzabile degli edifici di ricovero animali (tabelle 3 e 4) ed alle diverse tipologie di pulizia, pavimentazione, nonché al peso medio degli animali (tab. 5).

A) STOCCAGGIO DEL LETAME E DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Lo stoccaggio del letame deve venire effettuato in una concimaia, costituita da una platea in cls e caratterizzata da una o più pendenze atte a convogliare i liquidi di percolazione, le urine e le acque meteoriche in una apposita vasca di raccolta posta in adiacenza e costruita essa stessa in cls. Per lo stoccaggio della pollina può essere omessa la costruzione delle vasche di raccolta, la fuoriuscita del letame e dei liquidi di percolazione dovrà essere impedita costruendo intorno alla concimaia stessa un muretto di contenimento di opportuna altezza e comunque non inferiore a cm. 30.

Il letame dovrà essere accumulato nella concimaia presentando una pendenza del cumulo non superiore a 45° circa.

Nel caso vi sia necessità, di movimentare il letame, cioè di aver accesso alla platea con mezzi meccanici dovranno essere previste soluzioni costruttive (esempio scivoli) sufficienti ad evitare la fuoriuscita del letame stesso.

B) STOCCAGGIO DEI LIQUAMI

Si fa riferimento ai seguenti criteri costruttivi e dimensionali, comuni alle diverse tipologie di vasconi:

1. In tutte le vasche di stoccaggio, qualunque sia la tipologia costruttiva, dovranno essere adottate soluzioni impiantistiche tali da consentire le operazioni di pulizia, di adeguato riempimento e svuotamento, in modo tale da prevenire spandimenti e formazione di odori molesti, e dovranno essere adottate tutte le precauzioni del caso per la sicurezza e la salute.
2. Ai fini di una razionale gestione le dimensioni massime di una singola vasca non dovrebbero superare la volumetria di 2500 mc; in ogni caso dovranno essere di norma almeno due, in modo da consentire l'utilizzo alternato delle stesse consentendo così una migliore stabilizzazione dei liquami.
3. Nel dimensionamento delle vasche in dotazione alle concimaie, oppure delle vasche di raccolta liquami, se scoperte, si dovrà tener conto, oltre al volume delle deiezioni liquidi o semiliquide, anche del volume derivante

dalla piovosità media, calcolato tenendo conto di tutte le superfici impermeabili scoperte imbrattate (concimaie, paddock, vasche scoperte, ecc.): visto che il Comune di Camisano ricade nella fascia di piovosità annua di 1000 mm, si può considerare come volume derivante dalla pioggia, la quantità di 1,0 mc/m² di superficie interessata.

Tabella 1 - Parametri standard per il calcolo del letame e dell'urina		
CATEGORIA DI BESTIAME ALLEVATO E SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE E DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI	VOLUME LETAME PRODOTTO (mc/100 Kg peso vivo/mese)	VOLUME URINA PRODOTTA (mc/100 Kg peso vivo/mese)
Vacche da latte a stabulazione fissa, su lettiera	0,24	0,06
Vacche da latte a stabulazione libera, su lettiera	0,28	
Vitelloni su lettiera	0,33	
Vitelli su lettiera	0,25	
Equini	0,2	0,02

Tabella 2 - Parametri standard per il calcolo dei liquami	
CATEGORIA DI BESTIAME ALLEVATO E SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE E DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI	VOLUME LIQUAME PRODOTTO (mc/100 Kg peso vivo/mese)
Suini in gabbie parto con fosse stoccaggio sottostanti	0,6
Suini in gabbie con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	0,75
Suini in gabbie o poste singole su pavimento fessurato	0,3
Suini in gabbie o poste singole su pavimento pieno	0,6
Suini in gabbie multiple o fosse di stoccaggio	0,3
Suini in gabbie multiple con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	0,45
Suini in box multipli a pavimento interamente fessurate	0,45
Suini in box a pavimento pieno con corsie esterne di defecazione fessurate	0,45
Suini in box a pavimento pieno con corsia esterna di defecazione piena e lavaggio con acqua a bassa pressione	0,6
Suini in box a pavimento pieno con corsia esterna di defecazione piena e lavaggio con acqua ad alta pressione o cassoni di ribaltamento	0,45
Suini in box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione e lavaggio con acqua a bassa pressione	0,75
Suini in box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione e lavaggio con acqua ad alta pressione o cassoni di ribaltamento	0,6

Vacche da latte in insediamenti privi di lettiera	0,26
Vitelloni allevati su grigliato o fessurato	0,18
Vitelli allevati in gabbia e pulizia con acqua	0,9
Avicoli ovaiole allevate in gabbia	0,24
Cunicoli	0,33

Tabella 3 - Parametri per la valutazione della capacità di stabulazione	
CATEGORIA DI ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE	CAPACITA' DI STABULAZIONE
Vacche da latte (larghezza posta)	1,2 m/capo
Vacche da latte stabulazione libera su lettiera	10 mq/capo
Vitelloni su lettiera	4,5 mq/capo
Vitelli su lettiera	2 mq/capo

Tabella 4 - Parametri per la valutazione della capacità di stabulazione	
CATEGORIA DI ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE	CAPACITA' DI STABULAZIONE
SUINI: in svezzamento (lattonzoli e magroncelli)	0,3 mq/capo
da macello su grigliato	1,2 mq/capo
da macello su pavimento pieno	1 mq/capo
scrofe	2 mq/capo
BOVINI: vacche da latte a stabulazione libera	10 mq/capo
vitelloni (e bovine da rimonta) su grigliato	3,5 mq/capo
vitelli	2 mq/capo

Tabella 5 - Peso medio per diverse categorie di animali			
CATEGORIA DI ANIMALE		INTERVALLO DI PESO O DI ETA'	PESO MEDIO (in Kg)
SUINI:	lattonzoli	7-25 Kg	15
	magroncelli	25-50 Kg	35
	magroni e scrofette da rimonta	50-90 Kg	70
	suino da macello	90-115 Kg	100
	suino grasso da macello	90-160 Kg	120
	scrofe		180
BOVINI:	capi adulti	> 15 mesi	500
	vitelloni	> di 6 mesi	300
	vitelli	fino a 6 mesi	100
AVICOLI:	galline ovaiole		1,8
CUNICOLI:	conigli riproduttori		3,5
	conigli da carne	fino a 3 mesi	1,2
	conigli da ingrasso	> 3 mesi	1,8
OVICAPRINI:	pecore o capre		50
	agnelloni	fino a 3 mesi	15
EQUINI:	fattrici o stalloni		550

puledri da ingrasso	fino a 10 mesi	170
---------------------	----------------	-----

INDICE

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ'

- ART. 1 - Limiti del regolamento
- ART. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Municipale
- ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
- ART. 4 - Ordinanze del Sindaco

CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA

- ART. 5 - Pascolo degli animali
- ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
- ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.
- ART. 9 - Pascolo in ore notturne
- ART. 10 - Esercizio di caccia e pesca.

CAPO III - CASE COLONICHE

- ART. 11 - Costruzione di case coloniche
- ART. 12 - Igiene di case coloniche
- ART. 13 - Prevenzione incendi
- ART. 14 - Depositi di esplosivi e infiammabili
- ART. 15 - Acque piovane.
- ART. 16 - Fognature.
- ART. 17 - Stalle
- ART. 18 - Concimaie
- ART. 19 - Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

- ART. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.
- ART. 21 - Espurgo di fossi e canali
- ART. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi.
- ART. 23 - Abbeveratoi per animali
- ART. 24 - Recisione di rami protesi e radici

ART. 25 - Aratura dei terreni
ART. 26 - Spigolature
ART. 27 - Tombinature

CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
ART. 29 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.
ART. 30 - Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 31 - Obbligo di denuncia
ART. 32 - Isolamento per malattie contagiose
ART. 33 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.
ART. 34 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

CAPO VII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ART. 35 - Colture Agrarie - Limitazioni
ART. 36 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

CAPO VIII - SANZIONI

ART. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.
ART. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
ART. 39 - Inesecuzione di ordinanza
ART. 40 - Sequestro e custodia di cose
ART. 41 - Sospensione delle autorizzazioni
ART. 42 - Risarcimento danni

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43 - Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATI: Tabelle per dimensionamento strutture